

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA IN PROVINCIA DI MANTOVA- CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E DEFINIZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

ART.1 Classificazione delle acque

1) Ai fini della pesca le acque del territorio provinciale, ai sensi della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 sono classificate in:

- a) acque di tipo C, ovvero che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o in ogni modo diverse da salmonidi autoctoni;
- b) acque pubbliche in disponibilità privata.

2) Sono acque pubbliche in disponibilità privata i laghetti, le cave e gli specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata; tali bacini assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca a seguito di autorizzazione come disposto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n.9 del 22 maggio 2003.

3) Nelle acque di cui alla lettera b del comma 1 del presente articolo, sulle quali non sia autorizzato un Centro Privati di Pesca, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca sono disciplinati dalla L.R. n.31 del 5 dicembre 2008.

4) La pesca esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata:

- a) nelle acque del fiume Oglio, comprese le sue lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume;
- b) nei Laghi di Mantova (ZPS – IT20B009) e più precisamente:
 - i. nella Riserva Naturale Ansa e Valli del Mincio nel tratto posto a Nord della Località Angeli fino allo scivolo/lavatoio di Rivalta (SIC IT20B0017);
 - ii. nel Lago Superiore dalla località Angeli al Ponte dei Mulini;
 - iii. nel Lago di Mezzo: dal Ponte dei Mulini al Ponte di San Giorgio;
 - iv. nel Lago Inferiore: dal Ponte di San Giorgio a Diga Masetti (Via Brennero);
 - v. nella Riserva Naturale Vallazza, dalla Diga Masetti (Via Brennero) al Ponte Autostradale (SIC IT20B0010).

5) La pesca professionale è consentita nelle rimanenti acque della Provincia esclusivamente con i mezzi e secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 2 Reti ed attrezzi consentiti per la pesca professionale e modalità per il loro uso

1) Bilancione a mano o a carrucola a posto fisso - norme per le concessioni in essere fino al loro esaurimento:

- a) lato massimo della rete: m 10;
- b) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20;

- c) è consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore ad un quinto della lunghezza del lato esterno del bilancione e con maglie di lato non inferiore a mm 15;
- d) la rete collocata in acqua non può occupare più di un terzo della larghezza del bacino (o lanca) a livello di piena ordinaria;
- e) è vietato l'uso del bilancione dal 1 maggio dal 30 di giugno compresi, in tale periodo la rete deve essere smontata.

2) Nassa:

- a) la distanza tra i vimini o tra le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 15;
- b) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

3) Bertovello:

- a) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15;
- b) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

4) Guadello per l'esclusiva pesca dei gamberetti (saltarelli)

- a) la misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a cm 60;
- b) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 5;
- c) il guadello può essere utilizzato dalla riva o dalla barca, l'operatore non deve camminare sul fondo per evitarne il sommovimento.

ART. 3 Ulteriori disposizioni per la pesca professionale

1) In tutte le acque della Provincia, i pescatori professionisti possono usare anche gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica rispettandone le caratteristiche e le modalità d'uso.

2) Gli attrezzi professionali con fissata la placca di identificazione, fornita dalla Provincia su richiesta dell'interessato, compresi quelli da fondo, devono essere segnalati con apposito gavitello galleggiante.

3) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può portare con sé attrezzi difformi, per tipologia e misure, da quelli riportati nel presente regolamento.

4) E' vietato porre in pesca attrezzi professionali a distanze inferiori a 40 m da: ponti, grate e paratoie, dagli sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e dai ponti.

5) La pesca notturna é possibile esclusivamente con reti da posta nei periodi e nei luoghi consentiti.

6) Tutte le reti e gli attrezzi che abbisognano dell'ausilio della persona, possono essere usati soltanto da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

7) La figura di "aiutante" (privo di licenza di tipo A) non é ammessa.

8) Nelle acque in concessione i pescatori professionisti devono munirsi anche del permesso del concessionario.

ART.4 Pesca dilettantistica e sportiva

1) La pesca dilettantistica e sportiva é consentita, come di seguito specificato, a tutti i pescatori con regolare licenza di pesca ai sensi della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 e del R.R. n.9 del 22 maggio 2003.

2) Nelle acque in concessione i pescatori, per esercitare la pesca devono anche munirsi del permesso del concessionario.

3) Nelle acque del Demanio Provinciale (Fiume Mincio, Laghi di Mantova, Canali Scaricatore del Mincio Diversivo Mincio, Collettore Fissero Tartaro Canal Bianco) i pescatori, per esercitare la pesca, devono avere il tesserino rilasciato dalle rispettive associazioni convenzionate con la Provincia.

ART. 5 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e sportiva. Modalità e tempi per il loro uso

1) Canna lenza con o senza mulinello:

- a) è consentito l'uso di un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali
- b) è consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a m 10.

2) Bilancella:

- a) il palo di manovra può avere una lunghezza massima di 10 m;
- b) il lato massimo della rete è di 1,5 m e le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
- c) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto e ad una distanza non inferiore a m.15 sia da pescatore a pescatore che da attrezzo e attrezzo, sia sulla stessa riva che su rive opposte;
- d) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
- e) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano con il palo di manovra appoggiato alla coscia o al terreno;
- f) è sempre vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcina (appendice antiscivolo);
- g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
- h) è vietato l'uso "guadando e ranzando";
- i) l'uso della bilancia è vietato dove la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a metri 4,5 o dove la profondità dell'acqua è inferiore a cm 60 e comunque dove esista un altro esposto divieto;
- j) nel fiume Oglio è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno compresi, nelle restanti acque della Provincia l'uso della bilancia è vietato dal 15 maggio al 30 giugno compresi;

- k) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dai ponti, dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali e dalle cascate;
- l) l'uso della bilancia è vietato da natante, anche se questo appoggia con una estremità alla riva con l'eccezione di quanto previsto all'Art. 6 comma 4

3) Guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

4) Raffio solo come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 6 Disposizioni generali per la Pesca Dilettantistica in tutte le acque della Provincia

1) La pesca dilettantistica da natante, è consentita tutto il periodo dell'anno, solo di giorno e solo con la canna lenza con o senza mulinello esclusivamente nelle seguenti acque:

- a) Lago di Mezzo;
- b) Lago Inferiore;
- c) Vallazza nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e il Canale di Presa "Polimeri Europa";
- d) Fiume Mincio a valle dello sbarramento denominato "Botte Sifone" sino alla sua confluenza con il Fiume Po;
- e) Fiume Po;

2) Nel fiume Oglio la pesca dilettantistica da natante è consentita esclusivamente con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva), di giorno e solo con la canna lenza con o senza mulinello.

3) La pesca dilettantistica da natante è consentita nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre compresi, solo di giorno e solo con la canna, con o senza mulinello, nella Riserva Naturale "Ansa e Valli del Mincio" dallo scivolo/lavatoio di Rivalta a valle fino alla Località Angeli e nel Lago Superiore dalla località Angeli a valle fino al Ponte dei Mulini;

4) Esclusivamente nel tratto compreso tra lo scivolo/lavatoio di Rivalta e la Fossa Gianesi, nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre compresi, per tradizione, è altresì consentito l'utilizzo della bilancella dalla barca. La bilancella deve avere la rete con il lato minimo della maglia di mm. 50, ed essere usata nel rispetto dei modi e dei tempi di utilizzo di tale attrezzo e con il natante saldamente ancorato;

5) Nella Riserva Naturale Vallazza nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e Botte Sifone è sempre vietato l'esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde; nel tratto compreso fra il Canale di Presa della "Polimeri Europa" e lo sbarramento di Botte Sifone il divieto di pesca si estende anche da natante (Articolo 25 "Divieti e limiti attività antropiche" DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).

6) E' vietato l'uso di strumenti elettronici per scandagliare i fondali durante la pesca.

7) E' vietato posizionare al largo delle rive boe, gavitelli, pali o altri riferimenti al di fuori di quelli necessari per la segnalazione di attrezzi per la pesca professionale.

8) E' consentita la pesca notturna (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) all'anguilla, siluro, e pesce gatto, solo con la canna con o senza mulinello e solo dalle rive raggiungibili da terra. Nel fiume Oglio le esche consentite durante la pesca notturna sono esclusivamente il lombrico e il pesce esca; nelle rimanenti acque durante la pesca notturna oltre al lombrico e il pesce esca esclusivamente per la tecnica del "Carp-Fishing" e con obbligo di immediato rilascio del pescato è consentito l'uso delle "boiles".

9) E' vietato l'utilizzo delle fonti luminose quando queste possano insidiare il pesce.

10) E' vietato detenere sul posto di pesca ed utilizzare un quantitativo superiore a 500 g di larve di mosca carnaria.

11) E' vietato utilizzare e detenere sul posto di pesca un quantitativo superiore a 2,5 kg complessivamente di esche e pastura pesata asciutta; questa disposizione si applica anche in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate.

12) E' vietato l'utilizzo delle boiles, granoturco e pellets, sia come pastura che come esca e tutti gli altri impasti di sfarinati utilizzati come esca, durante il periodo di divieto di pesca alla carpa.

13) E' vietato l'esercizio della pesca con canna e lenza, con o senza mulinello dai ponti e a meno di 5 m dagli stessi, nonché a meno di 5 m dalle grate e paratoie, dagli sbocchi delle centrali idroelettriche e dalle scale di monta per i pesci.

14) E' vietato l'utilizzo del natante, compresi i natanti radiocomandati, per il posizionamento delle esche e per la pasturazione, al largo, durante l'esercizio della pesca da riva.

15) E' vietata la pesca nei corpi idrici in asciutta quando, a causa della scarsissima portata, non esista continuità di acqua nell'alveo e si creino dei tratti ove siano impediti i liberi spostamenti della fauna ittica; è altresì vietata la pesca quando la profondità dell'acqua nel corpo idrico sia ridotta a meno di 50 cm al centro della corrente.

16) E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul luogo di pesca.

17) All'interno dei territori dei Parchi Regionali dovranno essere rispettate tutte le norme e regolamenti di salvaguardia ambientale, dagli stessi previsti e relativi in particolare al divieto di campeggio e al transito con veicoli a motore su strade non aperte al pubblico passaggio.

18) Nelle acque in concessione il titolare dei diritti esclusivi di pesca può prevedere ulteriori restrizioni relativamente agli attrezzi consentiti, ai modi e ai tempi di pesca, alle misure minime e alle quantità di cattura.

ART. 7 Disposizioni comuni alla pesca professionale e dilettantistica

1) Sono istituite le seguenti zone destinate alla protezione, alla tutela ittica e al ripopolamento, debitamente segnalate tramite tabelle o boe galleggianti, in cui la pesca è sempre vietata:

- a) Lago Superiore - Zona, al largo dalla riva, "Isola fiori di Loto", dalla località Belfiore al suo confine Sud di fronte alla canottieri Mincio;
- b) Lago di Mezzo - Zona, al largo dalla riva, "Isola dei Trigoli" compresa tra la foce del canale "Correntino" e la foce della "Fossa Serena";
- c) Fiume Mincio – dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza della località. " Ferri";
- d) Fiume Mincio – dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell' "Isola Moschini" nel comune di Goito".

2) Nel Fiume Mincio – nel tratto a valle della zona di tutela denominata "i Ferri" per circa 4 km sino all'inizio della zona di tutela denominata "Isola Moschini", nel comune di Goito, è istituito un tratto a regime particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca con coda di topo e mosca artificiale, esclusivamente con canna con o senza mulinello, lenza con un massimo di 3 artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato del pesce catturato (No kill).

3) E' fatto divieto effettuare immissioni di fauna ittica che non siano autorizzate dal servizio Faunistico Provinciale.

ART.8 Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura

1) I periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia e le misure minime per favorire la riproduzione naturale di alcune specie ittiche particolarmente pregiate sono così perfezionati:

SPECIE	Fiume Oglio		Altre acque provinciali	
	MISURA	DIVIETO	MISURA	DIVIETO
Alborella	no	15/05 – 15/06	no	no
Anguilla	40 cm.	no	40 cm.	no
Carpa	30 cm.	01/05– 30/06	30 cm.	15/05–30/06
Barbo	25 cm.	01/05– 30/06	25 cm.	15/05–30/06
Barbo canino	-	tutto l'anno	-	tutto l'anno
Cavedano	25 cm.	no	25 cm.	no
Cheppia	40 cm.	01/05– 30/06	40 cm.	01/05–30/06
Lasca	-	tutto l'anno	-	tutto l'anno
Luccio	50 cm.	01/01–15/04	50 cm.	01/01–31/03
Luccioperca	35 cm	01/04 – 30/05	no	no
Pesce persico	20 cm.	01/03 – 31/05	20 cm.	15/03–15/05
Persico trota	28 cm	01/05– 30/06	30 cm	01/05–30/06
Pigo	35 cm.	20/04– 20/05	20 cm.	20/04–20/05
Savetta	35 cm.	20/04– 20/05	no	no
Vairone	no	15/04– 15/05	no	no
Temolo	35 cm.	15/12 – 30/04	-	-
Tinca	30 cm.	01/05 – 30/06	30 cm.	15/05– 30/06
Triotto	no	no	no	no
Trota marmorata	40 cm.	dalla prima dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio	-	-
Trote autoctone	22 cm.	dalla prima dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio	-	-
Trote iridea	18 cm	no	-	-
Per tutte le altre specie non richiamate dal presente regolamento si applicano i periodi di divieto e le misure minime previsti agli artt. 2 e 3 del R.R. n. 9 del 22/05/2003				

2) E' sempre vietato re-immettere in acqua dopo l'eventuale cattura ed anche nella zona denominata "No Kill" di cui al punto 2 del precedente art. 7, soggetti appartenenti alle seguenti specie: Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia; per tali specie ittiche non è previsto il limite di cattura di 5 Kg.

3) E' vietato trattenere per ogni giornata di pesca:

- a) più di due capi appartenenti alla specie "Luccio";
- b) più tre capi appartenenti alla specie "Persico-Trota";
- c) più di dieci capi appartenenti alla specie "Persico Reale";
- d) più di un capo appartenente alla specie "Trota Marmorata e suoi ibridi";
- e) più di un capo appartenente alla specie "Temolo";
- f) più di tre Kg complessivamente di alborelle, vaironi e triotti

ART. 9 Disposizioni particolari

1) La pesca è sempre vietata nella Riserva Naturale denominata "Vallazza" delimitato a monte dalla linea immaginaria, che unisce lo sbocco della presa idraulica della "Montedison" in sponda sx all'abitato di Virgilio in sponda dx e a valle dall'opera idraulica "Botte Sifone".

2) L'esercizio della pesca è sempre vietato nelle riserve naturali orientate e parziali delle Torbiere di Marcaria, delle Bine, della Cascina S.Alberto, delle Lanche di Runate e delle Gerre Gavazzi, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualficazione Ambienti Naturali "Foce Oglio" fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio.

3) L'esercizio della pesca è sempre vietato nella riserva naturali "Paludi di Ostiglia"

4) L'esercizio della pesca è vietato dalla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano sino alla sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno.

ART. 10 Campi gara permanenti e gare o manifestazioni di pesca

1) Le gare e le manifestazioni di pesca possono essere disputate esclusivamente nei tratti denominati "campi gara permanenti".

2) Per le manifestazioni nei campi gara ricadenti nei Parchi Regionali gli enti gestori esprimono parere sul calendario annuale delle gare e possono prevedere particolari disposizioni per lo svolgimento delle stesse in conformità alle norme relative alle Riserve Naturali, ai SIC, alle ZPS ed al Piano Territoriale del Parco.

3) Durante le gare di pesca è consentito trattenere esemplari in deroga alle misure minime previste dall'art. 8, e non si applicano i limiti di cattura di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9.

4) Al termine della manifestazione dopo la pesatura il pescato deve essere immediatamente re-immesso nelle acque di provenienza con l'esclusione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose (Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia).

5) Al termine di ogni manifestazione l'associazione o la società organizzatrice dovrà rimuovere tutti i materiali apposti o utilizzati a delimitazione del campo gara o dei box e i rifiuti di qualsiasi natura abbandonati dai partecipanti.

6) In caso di piena e con i livelli dell'acqua particolarmente alti, le gare di pesca previste sulla sponda destra dei Laghi di Mezzo ed Inferiore dovranno essere sospese qualora le attrezzature per la pesca vadano ad interferire e/o costituiscano una fonte di pericolo per il transito sui percorsi ciclopedonali; la manifestazione in calendario, sospesa per i motivi sopra indicati, potrà essere svolta alla prima data utile previa semplice comunicazione al Parco del Mincio;

7) Sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Canale Scaricatore del Mincio	Tutto il suo corso
C. Fissero Tartaro - C. Bianco	Tutto il suo corso provinciale escluso il tratto in corrispondenza della Riserva Naturale Paludi di Ostiglia
Laghi di Mezzo e Inferiore	Entrambe le sponde per tutto il loro corso
Fiume Mincio	Dal "Vecchio mulino" in località Pozzolo allo Scaricatore e dal ponte dell'autostrada A22 allo sbocco nel fiume Po
Gherardo	Dal sottopasso dell'autostrada all'Impianto Idrovoro Travata
Sabbioncello	Dal ponte della strada Bondanello-S.Giacomo al ponte di S.Lucia
Bolognina	Dalla Corte Gradarino all'Impianto Idrovoro della Travata
Canale Fossamana	Tratto costeggiante via Fossamana
Seriola Piubega	Da Corte Levriero all'inizio dell'abitato di Gazoldo degli Ippoliti

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Vaso Gozzolina	Da Corte Tomasotta alla strada Postumia
Canale Osone	Dalla località Mocaio alla Statale Cremona-Mantova
Seriola di Castellucchio	Da Sarginesco al ponte Due Bocche
Canale Fossola	Dal ponte del paese di S. Matteo alla Corte Gerile
Canale Navarolo	Dall'inizio zona ripopolamento alla chiusa sul C. Sabbioncelli
Canale Acque Alte Mantovane	Dal confine Cremonese al Fiume Oglio
Canale Parmigiana Moglia	Dal confine con la provincia di Reggio Emilia al ponte della strada statale Moglia-Novati e dal paese di Moglia fino allo sbocco in Secchia-località Bondanello
Canale Emissario-Parmigiana Moglia	Dalla strada Bondanello-Moglia al ponte del Caseificio Valletta Dal ponte della ferrovia Suzzara-Ferrara al Secchia
Collettore Principale - Bonifica Mantovana Reggiana	Dal ponte della Corte Brossa al ponte di Corte Pelata Dal ponte di Zello al ponte di via Alessandrina Dal ponte di Corte Berne alla strada Revere-Sermide Tratto scorrente nel Comune di Pegognaga
Canale Fossalta Inferiore	Dal ponte di S. Croce allo sbocco della fossa Mozza
Canale Fossalta Superiore	Dal ponte della Ferrovia al ponte di Zello
Canale Diversivo-Reverese	Da località Vallazza allo Stabilimento Idrovoro

8) Sono vietate le gare o manifestazioni di pesca nel canale Fossola a valle dell'impianto idrovoro di S. Matteo sino alla sua foce in Oglio e nel canale Navarolo-Bogina nel suo tratto finale da Palazzo Scardova alla sua foce in Oglio.

ART. 11 Disposizioni finali

1) Vigilanza - La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli Agenti di Vigilanza Ittico Venatoria dipendenti della Provincia.

La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 133 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008. All'interno dei territori dei Parchi Regionali la Vigilanza è svolta anche dal personale del Servizio di Vigilanza degli stessi.

La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.

L'attività di vigilanza è coordinata dalla Provincia.

2) Sanzioni - Per la violazione delle disposizioni del presente atto che si richiamano alla L.R. n.31 del 5 dicembre 2008 o al Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9 si rimanda alle sanzioni espressamente previste dall'art. 147 della L.R. n.31 del 5 dicembre 2008, mentre per violazioni relative alla modalità e tempi di utilizzo dei vari attrezzi, si applica la sanzione prevista al punto 1 lettera l) dello stesso articolo.

3) Risarcimento - Chiunque a seguito dell'inosservanza della normativa vigente, arrechi danno al patrimonio ittico è tenuto al risarcimento nelle forme stabilite dalla legge.

4) Le disposizioni di cui al presente atto sostituiscono ogni altra precedente disposizione provinciale in materia di pesca in contrasto con il presente regolamento.

5) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale e regionale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.

6) La Provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone, può intervenire, anche nelle zone di cui al precedente art. 7 e nelle zone di cui all'art 8 previo consenso dell'ente gestore della riserva, con azioni mirate atte a contenere le specie ittiche alloctone dannose; in occasione di particolari interventi programmati per il controllo di tali specie può concedere l'autorizzazione alla pesca subacquea in deroga ai limiti di zona di cui all'art 10 del R.R. n.9 del 22 maggio 2003.

7) Le acque del Fiume Oglio sono inoltre soggette a specifico regolamento di carattere interprovinciale: D.G.P. n. 372 del 22-dicembre 2005